

## **VERSAMENTO A ENTE LOCALE INCOMPETENTE (ART. 1, COMMA 722, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013, ART. 2 E ART. 6 DEL DECRETO 24 FEBBRAIO 2016).**

L'art. 2 del decreto, nel dare attuazione al [comma 722<sup>1</sup>](#) dell'[art. 1 della legge n. 147 del 2013](#), disciplina l'ipotesi del versamento erroneamente effettuato dal contribuente a un ente locale incompetente.

Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest'ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento.

Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente.

Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginoso ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.

La disposizione contenuta nel citato [comma 722](#), quindi, può essere considerata di portata generale valida per tutti i tributi locali, salvo le implicazioni sulle regolazioni che riguardano solo i tributi contemplati prioritariamente nel decreto.

### **1.1. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE**

Passando agli adempimenti previsti a carico dei soggetti interessati, occorre precisare che il contribuente, laddove si sia accorto di avere effettuato un versamento a un comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al comune competente sia a quello incompetente, indicando, ai sensi del comma 2 dell'[art. 2 del decreto](#):

- a) gli estremi del versamento;
- b) l'importo versato;
- c) i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
- d) l'ente locale destinatario delle somme;
- e) l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Nella fase di prima applicazione e, quindi, per i versamenti già effettuati, i contribuenti che non hanno presentato la comunicazione in discorso, vi provvedono osservando le stesse indicazioni appena menzionate.

### **1.2. ADEMPIMENTI DELL'ENTE LOCALE**

Per quanto riguarda l'ente locale, le disposizioni impongono allo stesso, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, di procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite.

Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente stesso a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza.

In ogni caso, gli enti locali interessati devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli esiti della procedura del riversamento in parola, mediante le modalità telematiche di cui all'[art. 7](#) che saranno illustrate al paragrafo 6.

### **1.3. ADEMPIMENTI DELLO STATO**

Il [comma 4 dell'art. 6 del decreto](#) stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti l'IMU e la TASI per gli anni 2013 e seguenti, d'intesa con ANCI, alle eventuali regolazioni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale di cui all'[art. 1, comma 380, lett. b\), della legge n. 228 del 2012](#), per i comuni

delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna e, in sede di attuazione del [comma 17 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011](#), per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo [comma 5 dell'art. 6 del decreto](#) stabilisce che, ai fini delle regolazioni in discorso, vengono prese in considerazione solo le comunicazioni pervenute sempre in via telematica ai sensi dell'[art. 7 del decreto](#), entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento del FSC.